



REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE

All. del. C.C. n. 97 del 07/11/2023

SOMMARIO

Articolo 1 – Diritti fondamentali delle persone anziane	pag. 3
Articolo 2 – Bisogni fondamentali delle persone anziane.....	pag. 4
Articolo 3 – Tutela dei diritti alle persone anziane	pag. 4
Articolo 4 – Istituzione del Garante dei diritti degli anziani	pag. 6
Articolo 5 – Nomina e durata	pag. 6
Articolo 6 – Compiti e funzioni del Garante	pag. 6
Articolo 7 – Relazione agli organi del Comune	pag. 8
Articolo 8 – Struttura, personale, indennità	pag. 9
Articolo 9 – Obblighi di privacy e trasparenza	pag. 9

Diritti fondamentali delle persone anziane

La persona anziana è al centro di diritti riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico. I diritti degli anziani, riconosciuti da norme e leggi, derivano da fondamentali principi morali che attengono ai “diritti umani universali” e possono essere così rappresentati:

1. DIRITTI UNIVERSALI DELLE PERSONE ANZIANE

- a) Diritto ad una vita dignitosa, al benessere psicofisico, all'indipendenza, alla sicurezza, alla protezione dagli abusi di ogni genere;
- b) Diritto all'autodeterminazione e alla libera scelta, alla libertà di espressione, di pensiero e di culto;
- c) Diritto alla privacy, alla riservatezza e all'intimità anche in contesto di comunità residenziale;
- d) Diritto alle opportunità di partecipazione attiva alla società, alla cultura e alle attività politiche;
- e) Diritto all'assistenza sociale e sociosanitaria, a cure appropriate e di qualità, alle cure palliative e alla dignità nei trattamenti di fine vita;
- f) Diritto di conservare la libertà di scegliere dove vivere, con chi vivere, se continuare a vivere nel proprio domicilio.

2. DIRITTI SPECIFICI DEGLI ANZIANI NEI LUOGHI DI ACCOGLIENZA CURA ASSISTENZA

- a) Diritto ad essere rispettato come persona, chiamato con il proprio nome e con il “lei” o il “tu” in base all'esplicita richiesta dell'anziano (con il “lei” ove la richiesta non sia esplicitata);
- b) Diritto alla presenza costante di un familiare o chi per lui, come supporto integrativo al compito assistenziale in mancanza di autosufficienza;
- c) Diritto ad un'assistenza ordinata che rispetti il silenzio in orari di riposo;
- d) Diritto a consumare pasti di qualità e nella giusta e gradita quantità, seduto ad un tavolo, quando le condizioni lo consentono, dignitosamente predisposto, ed in orari non lontani dalle abitudini consuete;
- e) Diritto all'assistenza tempestiva per i bisogni fisiologici, al cambio della biancheria ogni qualvolta sia necessario e ad usare i servizi igienici debitamente attrezzati sanificati e igienizzati anche in caso di difficoltà motorie;
- f) Diritto ad essere informato sulle procedure, strumenti e modalità di cura che si compiono sul suo corpo (tecniche, manovre, terapie, iniezioni, medicazioni ecc.);
- g) Diritto ad essere ascoltato anche se ha deficit di espressione e a ricevere sempre una risposta ai quesiti che pone;
- h) Diritto ad essere accudito e curato in modo rispettoso, corretto e puntuale, con servizi adeguati volti al rispetto della dignità e della sicurezza;
- i) Diritto al rispetto del proprio pudore e all'aiuto per l'alimentazione, la pulizia personale e la mobilità;
- j) Diritto alla privacy, alla riservatezza e all'intimità, anche in contesto di comunità residenziale, semiresidenziale, ospedaliera;
- k) Diritto ad avere una vita di relazione e di essere messo in condizione di esprimere le proprie attitudini personali, la propria originalità e creatività;
- l) Diritto di essere salvaguardato da ogni forma di violenza fisica e/o morale, di non subire misure coercitive e limitanti delle libertà personali;
- m) Diritto di risarcimento in caso di abusi;
- n) Diritto di essere messo in condizione di godere e di conservare la propria dignità e il proprio valore, anche in casi di perdita parziale o totale della propria autonomia ed autosufficienza;
- o) Diritto ad essere rispettato nelle proprie credenze e principi ed a non essere obbligato a partecipare a nessun evento (politico, religioso, d'intrattenimento, etc.) contro la sua volontà;

- p) Diritto ad esprimere la propria volontà, opinione e desideri ivi compreso (e soprattutto) per quanto concerne il modo in cui è assistito.

Art.2

Bisogni fondamentali delle persone anziane

I bisogni e le esigenze delle persone anziane sono diversi e differenti da quelli dei giovani o degli adulti. Le mutate condizioni che la vecchiaia impone creano nuove esigenze e necessità, che non vanno sottovalutate nel processo di cura e presa in carico. Tra i bisogni più importanti:

- a) l'alimentazione, da cui dipende il benessere dell'individuo. La dieta dell'anziano dev'essere varia, appetibile e digeribile, adatta alle sue necessità e somministrata secondo i suoi tempi e i suoi ritmi;
- b) l'igiene, poiché la cura di sé diventa difficile nella terza età. Il caregiver deve fare in modo di aiutare l'anziano nell'igiene personale prestando molta attenzione alla sua riservatezza e alla sua autonomia;
- c) la comunicazione, spesso trascurata. Gli anziani - interessati a lasciare memoria della propria esperienza di vita - hanno bisogno di comunicare, di condividere le loro esperienze e la loro storia con altre persone in grado di valorizzare l'eredità materiale e simbolica, di partecipare a incontri con gli altri in grado di porsi in un'attitudine di ascolto e rispetto. Intrattenere rapporti personali aiuta anche a prevenire il decadimento neurologico e/o a ritardarne gli effetti;
- d) il movimento, condizione fondamentale perché l'anziano possa mantenere le sue capacità funzionali fisiche e cognitive. È necessario stimolare più possibile il movimento, invitando l'anziano alla deambulazione e anche a una minima attività fisica, per migliorare grandemente la sua qualità della vita;
- e) la sicurezza nel proprio ambiente, da cui dipendono l'equilibrio, il benessere e la salute fisica e mentale. Occorre assicurare un ambiente domestico accessibile e confortevole, semplificando il movimento, eliminando le barriere architettoniche con montascale o mini-ascensori e prevenendo il rischio cadute;
- f) la cura, infine, è essenziale in un periodo della vita segnato da malattie e impedimenti. L'Assunzione dei farmaci necessari nel momento e nella dose più adeguati, nonché agevolare la somministrazione delle varie procedure terapeutiche, in particolare risultano indispensabili.

Art.3

Tutela dei diritti delle persone anziane

Al fine di difendere i diritti degli anziani occorre rifarsi alle diverse leggi e sentenze nazionali, se necessario farne valere l'applicazione rivolgendosi all'autorità giudiziaria competente.

1. LA TUTELA DA PARTE DEI PARENTI. DOVERI DEI FAMILIARI E DEL CAREGIVER

La normativa vigente in Italia, corroborata da diverse sentenze della Corte di Cassazione, prevede che a tutelare i diritti degli anziani sia innanzitutto la famiglia. In base ai principi della legge italiana, i familiari hanno l'obbligo di assistere i parenti anziani. Le normative di riferimento, in questo caso, sono gli articoli 404, 433, 441 e 443 del Codice civile, e gli articoli 570 e 591 del Codice penale. Si tratta di un obbligo legale e giuridico di solidarietà. Tra i doveri verso i parenti anziani c'è quello di versare gli alimenti. Significa che il parente deve provvedere al sostentamento economico dell'anziano, in proporzione alle proprie capacità e ai propri mezzi, in linea con le proprie competenze, risorse e

possibilità. Ciò comprende il pagamento di vitto, alloggio e cure e la soddisfazione dei bisogni fondamentali della persona. Per legge, a occuparsi di versare gli alimenti all'anziano devono essere, nell'ordine:

- il coniuge;
- i figli e i discendenti;
- i genitori e gli ascendenti;
- i generi e le nuore;
- i suoceri;
- i fratelli e le sorelle.

All'obbligo di versare gli alimenti si aggiunge quello di assistenza. È un dovere basato sull'art. 2 della Costituzione che tutela la dignità di tutti i cittadini, uomini e donne, giovani o anziani. Sono innanzitutto i parenti (in base al medesimo ordine sopra riportato) a doversi occupare dell'assistenza e del trattamento degli anziani, pur col soccorso dello Stato di cui al comma 2. È importante sottolineare che, giuridicamente, numerose sentenze della Cassazione riconoscono sempre all'anziano lo "stato di bisogno". Ciò significa che l'obbligo di assistenza vige in ogni caso, e la legge considera sempre gli anziani come incapaci in rapporto alle proprie necessità. Se i parenti non rispettano quest'obbligo o non trovano un accordo, un giudice dovrà garantire i diritti dell'anziano. Se, ancora, i parenti non obbediscono a quanto stabilito, rischiano di incorrere nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, reato grave, punito dalla giustizia italiana con una multa e con la reclusione fino a un anno. La situazione si aggrava ulteriormente se i parenti non garantiscono all'anziano la cura e l'assistenza di cui abbisogna. In tal caso, il reato è quello di abbandono di persone incapaci, che prevede misure di reclusione da 6 mesi a 5 anni.

2. LO STATO E LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI

Nel caso in cui i figli o i parenti manchino, o per cause comprovate non possano difendere i diritti dell'anziano, è lo Stato a farsene carico. Infatti, la Cassazione ha stabilito che il diritto alla salute è sancito in modo inviolabile dalla Costituzione, e va garantito a tutti i cittadini. Pertanto, a tutelare l'anziano saranno innanzitutto medici dell'Asl di competenza territoriale. A seguito di una visita dovranno accertare l'eventuale non autosufficienza dell'anziano, e agire di conseguenza. In base alla risposta dell'Asl, l'anziano o il suo tutore legale dovranno rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di residenza per valutare la soluzione migliore. Questa può comprendere un ricovero diurno, l'assistenza domiciliare integrata o un ricovero stabile in istituzioni e strutture del settore. Naturalmente, in tutte queste fasi, l'anziano ha il diritto alla libera scelta e all'autodeterminazione, se le sue condizioni lo consentono. Inoltre, può accedere alle misure di agevolazione e alle varie forme di rimborso/sostegno al reddito da parte dello Stato, sia per l'assistenza domiciliare che per i ricoveri.

3. AIUTI E TUTELE PER GLI ANZIANI CON PROBLEMI GRAVI

Se l'anziano presenta una patologia grave di qualsiasi tipo, ha diritto a forme particolari di assistenza, stabilite dalla legge e garantite dal nostro sistema giuridico. In particolare, l'anziano e chi se ne prende cura ha diritto a un sostegno economico per la salvaguardia della salute e l'assistenza sociosanitaria. Si può innanzitutto nominare un amministratore di sostegno, il cui ruolo consiste nella tutela dei diritti umani e civili di un anziano inabile o interdetto. L'amministratore rappresenta e supporta il caregiver in alcuni aspetti della cura dell'anziano, secondo una sentenza del giudice tutelare. È anche possibile ottenere l'indennità di accompagnamento, garantita dall'Asl territoriale in base ai risultati di una visita da parte di una commissione medica. L'indennità è riconosciuta quando il paziente non gode di deambulazione autonoma o necessita di continua assistenza per la realizzazione delle normali azioni della vita quotidiana. La legge 104/92 garantisce il diritto all'assistenza dell'anziano concedendo ai

familiari la possibilità di chiedere dei permessi per assentarsi dal lavoro. Tali permessi possono essere ottenuti in caso di necessità urgente dell'anziano o per accompagnarlo in certi momenti della sua malattia. Se l'anziano vive in una struttura, può richiedere l'esenzione dal pagamento delle tasse sulla casa, a determinate condizioni.

Infine, l'anziano ha spesso diritto all'esenzione dal ticket sanitario, in base alle disposizioni regionali. In linea di massima, ciò dipende dall'età, dal reddito e dalla condizione di salute personale.

Art.4

Istituzione del Garante dei diritti degli Anziani

Nell'ambito del Comune di Quartu Sant'Elena è istituito il garante dei diritti degli anziani (di seguito denominato "**Garante**") con i compiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 5

Nomina e durata

1. Il sindaco nomina il Garante, con proprio provvedimento, ad esito di apposita procedura ad evidenza pubblica, scegliendolo fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative psico sociali nei servizi pubblici e del privato sociale attivi nel territorio cittadino, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali. Il Garante resta in carica per 5 anni, opera in regime di *prorogatio* secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
2. Il Garante è revocato dal sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica.
3. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

Art. 6

Compiti e funzioni del Garante

1. Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. Le funzioni del Garante sono le seguenti:
 - a) vigila sull'applicazione a livello cittadino di tutte le norme adottate in materia di tutela dei diritti delle persone anziane, per quanto rientra nelle attribuzioni delle competenze del Comune di Quartu Sant'Elena;

- b) sostiene ogni iniziativa volta ad assicurare alle persone anziane l'erogazione di prestazioni adeguate atte a soddisfare il diritto alla salute, il miglioramento della qualità di vita, anche attivandosi in tal senso, se necessario, nei confronti dell'amministrazione interessata;
- c) vigila e favorisce il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali degli anziani, quali l'assistenza sanitaria e le prestazioni sociali, di cui all'articolo 117, II comma, lettera M, della Costituzione;
- d) monitora il rispetto dei requisiti qualitativi dell'assistenza e dei servizi erogati agli anziani da strutture pubbliche e private;
- e) vigila, in collaborazione con gli enti e gli organi competenti, sul rispetto della qualità dell'assistenza prestata agli anziani ricoverati in strutture residenziali e in altri ambienti esterni alla loro famiglia, al fine di segnalare ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale e giudiziario;
- f) formula proposte in merito alle misure di sostegno e di tutoraggio degli anziani in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Quartu Sant'Elena;
- g) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti degli anziani nella città di Quartu Sant'Elena nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti degli anziani a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Quartu Sant'Elena;
- h) si adopera affinché le esigenze degli anziani e delle loro famiglie vengano prese in considerazione, se ritenute legittime, e le porta all'attenzione delle autorità competenti;
- i) segnala all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione degli anziani, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione e non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria penale ex art. 331 cod. Proc. Pen.;
- j) segnala ogni forma di discriminazione tra le persone anziane, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile per garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Ospedale/Direttore Sanitario);
- k) Collabora con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali degli anziani;
- l) Ha cura, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone anziane siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;
- m) può formulare proposte non vincolanti su tutti gli interventi a carattere generale che il Comune di Quartu Sant'Elena attiva in materia di famiglia, assistenza, azioni ed interventi per la tutela dei diritti e la cura delle persone anziane;
- n) può formulare proposte non vincolanti su regolamenti e norme comunali nelle materie indicate al punto l) riguardanti gli anziani;
- o) segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e le opportune raccomandazioni per assicurare la piena promozione dei diritti degli anziani;
- p) promuove la partecipazione e l'ascolto di persone anziane a livello individuale e collettivo;
- q) coordina la propria attività con le omologhe figure di garanzia eventualmente istituite a livello nazionale e/o regionale;

- r) promuove, d'intesa con l'Amministrazione Comunale di Quartu Sant'Elena, con le Amministrazioni interessate quali ad esempio l'Università, i Tribunali, le Forze dell'Ordine (polizia, carabinieri etc.), la Prefettura, l'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali, il MIUR regionale, protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni degli anziani in ogni situazione essi si trovino;
 - s) può attivare azioni e progetti specifici di studio, promozione, comunicazione e informazione dei/sui diritti degli anziani, in proprio e/o in sinergia con soggetti istituzionali, di terzo settore, privati.
 - t) può partecipare/collaborare e ove possibile, promuovere iniziative collegate alla giornata degli anziani;
 - u) riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta.
3. L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, enti e singoli, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti alle persone anziane. Si vuole altresì accreditare come luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi ambiti di conoscenza, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private del privato sociale, attive nella città sui temi della c.d. Terza Età e della solidarietà intergenerazionale anche in ambito familiare. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti degli anziani.
4. Organizza, in sinergia con l'amministrazione comunale, almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti degli anziani, siano esse pubbliche e/o del privato sociale, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

Art. 7

Relazione agli organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 6, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 6.

Art. 8

Struttura, personale, indennità

1. Per lo svolgimento dei propri compiti e per le funzioni di segreteria il Garante sarà assistito dall'ufficio del settore Politiche Sociali e Generazionali, senza alcun aggravio della spesa pubblica locale.
2. Il Garante potrà avvalersi di collaboratori o consulenti a titolo gratuito, anche facenti parte di associazioni di volontariato, individuati, di concerto con il Sindaco, tra coloro che ne faranno richiesta scritta al Comune. L'eventuale collaborazione avrà carattere solo consultivo.
3. Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità. Al Garante potranno essere corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate dal Dirigente del Settore Politiche Sociali e Generazionali, sentito il Sindaco.
4. Il Garante potrà, inoltre, essere autorizzato dal Dirigente del settore Politiche Sociali e Generazionali, sentito il Sindaco, a partecipare, con spese a carico dell'Amministrazione, a corsi o convegni, al fine di acquisire una completa formazione professionale a carattere scientifico, tecnico e sociale, nelle materie di competenza.

Art.9

Obblighi di privacy e trasparenza

1. In materia di trattamento di dati personali il Garante è tenuto al rispetto delle indicazioni provenienti da tre diversi ambiti normativi:
 - a. Trasparenza: D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.
 - b. Protezione dati personali: D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. [aggiornato con le modifiche introdotte dal REGOLAMENTO UE 2016/679]
 - c. Pubblicità legale e accesso agli atti: Legge 241/1990 e art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69 e ss. mm.
2. Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, che qui si richiamano sinteticamente:
 - a. liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato;
 - b. limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;
 - c. minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
 - d. esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento;
 - e. limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;
 - f. integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento
3. Presso la home page del sito istituzionale del Comune di Quartu Sant'Elena dovrà essere inserito uno spazio dedicato con il nominativo del Garante, la sede o le sedi, i recapiti telefonici, l'indirizzo e-mail, i giorni e le fasce orarie di disponibilità in modo che possa essere agevolmente contattabile. Nello spazio dedicato saranno altresì inserite le iniziative assunte e le relazioni di cui agli artt. 9-10, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui D.L. 196/2003 e ss.mm.ii.